

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2517)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'8 novembre 1967 (V. Stampato n. 4539)*

**d'iniziativa dei deputati MATTARELLI, LAMA, DI VAGNO, GIOMO, SANTAGATI,  
CACCIATORE, COVELLI, DIETL e MELIS**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 novembre 1967*

Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre, il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 novembre 1967 e alle elezioni comunali che avranno luogo il 3 e 4 dicembre e il 10 e 11 dicembre 1967.

## Art. 2.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 (spese impreviste) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.